



## **DISEGNO DI LEGGE**

**presentato dal Ministro degli affari esteri (TERZI DI SANT'AGATA)**

**e dal Ministro della difesa (DI PAOLA)**

**di concerto con il Ministro dell'interno (CANCELLIERI)**

**con il Ministro della giustizia (SEVERINO DI BENEDETTO)**

**con il Ministro dell'economia e delle finanze (GRILLI)**

**e con il Ministro dello sviluppo economico (PASSERA)**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'11 DICEMBRE 2012**

Ratifica ed esecuzione del Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010

## INDICE

Relazione .....	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica .....	»	4
Analisi tecnico-normativa .....	»	17
Analisi dell'impatto della regolamentazione .....	»	21
Disegno di legge .....	»	25
Testo del Memorandum in lingua ufficiale e facente fede.....	»	27

ONOREVOLI SENATORI. - Il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010, esplicita gli aspetti relativi alla collaborazione nel campo della sicurezza e della difesa e dei materiali per la difesa.

In particolare:

- l'articolo 1 definisce i termini della collaborazione con particolare riferimento: allo scambio di informazioni e alle iniziative inerenti il supporto logistico, ed al supporto e alle attività addestrative presso le aziende italiane;

- l'articolo 2 introduce l'eventualità della stesura di Protocolli aggiuntivi per regolamentare la cooperazione tra i due Paesi;

- l'articolo 3 stabilisce i punti di contatto nazionali e i compiti ad essi assegnati;

- l'articolo 4 prevede la costituzione della Commissione mista di sicurezza e difesa (CMSD) ed i suoi compiti;

- l'articolo 5 fornisce le indicazioni e le specifiche inerenti la gestione e la trattazione del materiale classificato;

- l'articolo 6 stabilisce i termini di validità del Memorandum.

Il Memorandum d'intesa, oltre a non incidere su leggi o regolamenti vigenti, è stato predisposto in ottemperanza e nel rispetto dei dettami legislativi operanti nel settore dell'importazione e dell'esportazione dei materiali per la difesa.

## RELAZIONE TECNICA

## SEZIONE I

## DESCRIZIONE DELL'INNOVAZIONE NORMATIVA

RELAZIONE TECNICA: X SU INIZIATIVA GOVERNATIVA

A) Titolo del provvedimento:

“Ratifica ed esecuzione del Memorandum d’intesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010”.

A)

Amministrazione o altro soggetto proponente	Ministero Affari Esteri Ministero della Difesa
Amministrazione competente	Ministero della Difesa

C)

TIPOLOGIA DELL' ATTO		NUMERO
Schema Decreto Legge		
Schema Disegno di Legge	X	
Atto Parlamentare		
Schema Decreto Legislativo		
Schema D.P.R.		

D)

	NUMERO		PROPONENTE
Emendamento			
Subemendamento			

**E) Indice delle disposizioni (articoli e commi) rilevanti ai fini della relazione tecnica:**

**PER LE CONSEGUENZE FINANZIARIE**

1. Art. 4 comma 2 dell'Accordo
2. Art..... comma.....
3. Art..... comma.....
4. Art..... comma.....
5. Art..... comma.....
6. Art..... comma.....

**PER LA COPERTURA:**

1. Art. 3 comma 1
2. Art..... comma.....

**PER LA CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA:**

1. Art. 3 comma 2
2. Art..... comma.....

**F) Indicare se il provvedimento comporta oneri per le Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato**  
(se "SI" quantificare gli oneri e indicare la relativa copertura nelle Sezioni II e III)

	NO
--	----

## SEZIONE II

## QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI

## A) Descrizione sintetica degli Articoli

L'articolo 4, comma 2, dell'Accordo prevede la partecipazione di militari italiani alle riunioni di consultazione con la Parte contraente.

## B) La disposizione comporta oneri solo come limite massimo di spesa?

	NO
--	----

## C) Quantificazione degli effetti finanziari

## C.1) Dati e parametri utilizzati per la quantificazione e relative fonti.

- Diaria di missione all'estero (decreto del Ministro dell'economia e delle finanze in data 13 gennaio 2003; decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248; decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica in data 27 agosto 1998; decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; circolare MEF 10 marzo 2010, n. 12; decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446; legge 18 dicembre 1973, n. 836).

- Pernottamento e biglietto aereo sulla base dei prezzi tipo vigenti.

- Calcoli logico - matematici secondo gli elementi forniti dal Ministero della difesa.

## C.2) Metodologia di calcolo.

e/o

## C.3) Altre modalità di quantificazione e di valutazione.

Nel caso in cui il provvedimento comporti oneri sul bilancio di Pubbliche Amministrazioni diverse dallo Stato, tali oneri vanno quantificati ed evidenziati separatamente nelle Tabelle 1 e 2.

SEZIONE II  
Tabella 1

D) Effetti finanziari

*A carico dello Stato*

Articolo 2	Anno 2012				Anno 2013				Anno 2014				A regim termin.		
	Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.		Corrente		c/Cap.				
	Annuale	Perm	LI	Annuale	Annuale	Perm	LI	Annuale	LI	Annuale	Perm	LI		Annuale	LI
		-22.129				0					-22.129				-22.129
Tot. eff. finanz. negativi		-22.129				0					-22.129				-22.129
Tot. eff. finanz. positivi															

*A carico di altre Pubbliche Amministrazioni*

Articolo	Anno 1		Anno 2		Anno 3		A regime terminale
	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	Corrente	c/Cap.	
Comma							
Totale effetti finanz. negativi							
Totale effetti finanz. positivi							

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

SEZIONE II  
TABELLA I bis

(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

QUANTIFICAZIONE DEGLI EFFETTI FINANZIARI PER L'ART. .... COMMA.....

Effetti finanziari a carico dello Stato:

	Anno 1	Anno 2	Anno 3	Anno 4	Anno 5	Anno 6	Anno 7	Anno 8	Anno 9	Anno 10	Totale
	C/cor C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit	C/corr. C/Capit
TOTALE a											
avanzo											
deficit Stato											

SEZIONE II bis  
Tabella 2



XVI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI

A carico dello Stato

Articolo 2	Anno 2012						Anno 2013						Anno 2014						A regime/Anno terminale
	Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			Corrente			c/Cap.			
	Annuale		Perm	Annuale		LI.	Annuale		Perm	LI.	Annuale		Perm	LI.	Annuale		Perm	LI.	
	-22.129						0												
Totale effetti finanz. negativi																			
Totale effetti finanz. positivi							0												
Totale generale effetti finanz. negativi																			
Totale generale effetti finanz. positivi																			

A carico di altre Pubbliche Amministrazioni

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			A regime			Anno terminale	
	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.	Corrente		c/Cap.		
Totale effetti finanz. negativi														
Totale effetti finanz. positivi														

N.B. In tutte le Tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

Tabella 2 bis

**RIEPILOGO DEGLI EFFETTI FINANZIARI**  
(Da compilarsi obbligatoriamente solo nei casi indicati nel manuale)

A carico dello Stato

Articolo Comma	Anno 1			Anno 2			Anno 3			Anno 4			Anno 5		
	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap	Corrente		c/Cap
	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.J.	Ann.	Perm.	L.I.	Ann.	Perm.	L.J.	Ann.	Perm.	L.I.
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
1 Totale Generale effetti (finanz. negativi)															
Totale generale effetti finanz. positivi															
Articolo Comma															
Totale effetti finanz. negativi															
Totale effetti finanz. positivi															
1 Totale Generale effetti (finanz. negativi)															
Totale generale effetti finanz. positivi															

N.B. In tutte le tabelle gli oneri (minori entrate o nuove o maggiori spese) devono essere indicati con segno negativo; le nuove o maggiori entrate o le minori spese devono essere indicate con segno positivo.

**SEZIONE III  
MODALITÀ DI COPERTURA UTILIZZATE**

**PER GLI ONERI A CARICO DELLO STATO:**

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LO STATO (come da Tab. 2)</b>	-22.129	0	-22.129

**MODALITÀ DI COPERTURA:**

**A) Fondi speciali**

- Tabella A Ministero degli affari esteri	22.129	0	22.129
Ministero.....			
- Tabella B Ministero.....			
Ministero.....			
<b>Totale fondi speciali</b>	22.129	0	22.129

**B) Riduzione di autorizzazioni di spesa**

-Legge ..... articolo ..... comma .....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale riduzione autorizzazioni di spesa</b>			

**C) Nuove o maggiori entrate**

-Legge ..... articolo ..... comma .....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
-Legge ..... articolo ..... comma.....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate</b>			

<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>	22.129	0	22.129
---------------------------------	--------	---	--------

**PER GLI ONERI A CARICO DELLE ALTRE PUBBLICHE  
AMMINISTRAZIONI:**

	Anno 1	Anno 2	Anno 3
<b>TOTALE EFFETTI FINANZIARI NEGATIVI PER LE ALTRE P.A. (come da Tab. 2)</b>			
<b>MODALITÀ DI COPERTURA:</b>			
<b>A) Totale trasferimenti dal Bilancio dello Stato</b>			
<b>B) Nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			
- .....			
- .....			
<b>Totale nuove o maggiori entrate per l'Ente</b>			
<b>C) Minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			
- .....			
- .....			
<b>Totale minore spesa per il bilancio dell'Ente</b>			
<b>TOTALE COPERTURA (A+B+C)</b>			

**SEZIONE IV**

**CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA**

(Amministrazione proponente)

**Descrizione sintetica**

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**SEZIONE V****EFFETTI FINANZIARI NETTI SUI SALDI DI FINANZA PUBBLICA**

(Compilata a cura del Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - IGB)

	Anno 2012	Anno 2013	Anno 2014
<b>Saldo netto da finanziare</b>			
<b>Fabbisogno di cassa del settore statale</b>			
<b>Indebitamento netto</b>			

## APPENDICE

L'applicazione del Memorandum d'intesa con il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa comporta oneri per il bilancio dello Stato unicamente in relazione all'articolo 4, paragrafi primo e secondo, che ne demanda l'esecuzione ad una Commissione Mista, le cui riunioni si terranno almeno una volta all'anno, alternativamente in Italia e in Perù. Infatti, ai sensi del paragrafo settimo del medesimo articolo 4, «Le attività da svolgersi nell'ambito del presente MOU non implicano oneri finanziari aggiuntivi», e comunque, ai sensi del paragrafo quarto, «ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo».

Nell'ipotesi dell'invio in Perù di cinque rappresentanti nazionali (tre Dirigenti militari e due Ufficiali superiori) con una permanenza di tre giorni, la relativa spesa è così quantificabile:

*Spese di missione:*

Pernottamento (euro 250,00 al giorno x 5 persone x 2 notti) = euro 2.500,00.	€ 2.500,00
La diaria giornaliera per 3 Dirigenti militari, pari a euro 111,38, viene ridotta di un terzo (euro 37,13), e determinata in euro 74,25. Sull'importo di euro 22,60, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione dell'1,58. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 35,71, vengono applicate ritenute erariali al 32,70 per cento, per un importo di euro 11,68. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 74,25, si ottiene l'importo arrotondato di euro 86,00 che, moltiplicato per 3 persone per 3 giorni, comporta un onere di euro 774,00.	€ 774,00
La diaria giornaliera per i 2 militari non dirigenti, pari a euro 105,28, viene ridotta di un terzo (euro 35,09), e determinata in euro 70,19. Sull'importo di euro 18,54, eccedente la quota esente di euro 51,65, viene applicato un coefficiente di lordizzazione dell'1,58. Sulla quota lordizzata così calcolata, pari a euro 29,29, vengono applicate ritenute erariali al 32,70 per cento, per un importo di euro 9,58. Sommando tale importo alla diaria ridotta a due terzi, sopra indicata in euro 70,19, si ottiene l'importo arrotondato di euro 80,00 che, moltiplicato per 2 persone per 3 giorni, comporta un onere di euro 480,00.	€ 480,00
<i>Totale . . .</i>	€ 3.754,00

*Spese di viaggio:*

Volo di andata e ritorno (pari a euro 3.500,00 + euro 175,00 quale maggiorazione del 5 per cento sul costo del biglietto aereo) per 5 persone.	€ 18.375,00
<i>Totale oneri . . .</i>	€ 22.129,00

Inoltre, si precisa che eventuali ulteriori spese che le Parti giudicassero opportuno sostenere in corso di esecuzione dell'Accordo sarebbero comunque relative ad attività istituzionali concretamente già svolte dal Dicastero della difesa in via ordinaria, che pertanto troverebbero copertura – qualora disposte – sulle risorse disponibili a legislazione vigente per il Ministero della difesa (capitolo 1170/p.g. 1 – Spese per il funzionamento dei servizi di cooperazione internazionale, ivi compresa quella con i Paesi in via di sviluppo); la loro esecuzione sarà, inoltre, in ogni caso subordinata all'effettiva disponibilità dei relativi fondi procedendo, qualora esse siano ritenute di prioritario interesse, all'eventuale rimodulazione di altre attività già programmate.



## ANALISI TECNICO-NORMATIVA

## 1. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Il presente intervento si rende necessario per dare attuazione legislativa, ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, al Memorandum in titolo. Tale documento negoziale costituisce un preciso impegno politico assunto dal Governo italiano con il Perù in materia di cooperazione nel settore della difesa, in un quadro di salvaguardia dei reciproci interessi in termini di miglioramento delle capacità militari nel campo addestrativo, tecnologico e industriale, e in conformità con i rispettivi ordinamenti nazionali e con gli obblighi assunti a livello internazionale.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

Rispetto al quadro normativo nazionale non emerge alcun profilo di incoerenza o contraddizione, in quanto l'intervento si risolve nella ratifica ed esecuzione di un Memorandum che impegna le Parti in attività che possono trovare sviluppo nei limiti degli ordinamenti legislativi vigenti nei due Paesi. Come detto, il recepimento nel quadro normativo nazionale risponde ad un preciso dettato dell'articolo 80 della Costituzione, che prevede la ratifica degli accordi internazionali mediante legge formale.

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il proposto intervento di ratifica del Memorandum non incide su leggi o regolamenti vigenti.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Il provvedimento in questione non presenta alcun problema di costituzionalità, essendo pienamente conforme all'articolo 11 della Costituzione, in tema di partecipazione dell'Italia all'ordinamento internazionale, ed all'articolo 117, in materia di riparto della potestà legislativa tra Stato, regioni ed enti locali.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze locali e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale, nonché degli enti locali.*

L'intervento è pienamente compatibile con le regole di riparto di competenze tra Stato, regioni ed enti locali, in quanto la materia dei rap-

porti internazionali rientra, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, nella competenza esclusiva dello Stato. Sempre in base al dettato costituzionale, le regioni sono vincolate all'applicazione degli obblighi derivanti da accordi internazionali, anche nelle materie di loro esclusiva competenza.

- 6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 18, primo comma, della Costituzione.*

Tali principi riguardano l'esercizio di funzioni amministrative e, pertanto, non risultano direttamente coinvolti dall'intervento normativo.

- 7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

Non è possibile avvalersi della cosiddetta «delegificazione», poiché l'intervento proposto si riferisce ad una materia che necessita di ratifica con atto legislativo.

- 8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Allo stato risulta concluso, con approvazione definitiva, l'iter parlamentare del disegno di legge di ratifica di analogo Memorandum con la Repubblica islamica del Pakistan (atto Camera n. 5180), esaminato con esito favorevole dalla Camera dei deputati il 6 settembre 2012 e dall'Assemblea del Senato il 15 novembre 2012.

- 9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano giudizi di costituzionalità pendenti sulla materia degli accordi internazionali di cooperazione nel settore della difesa.

## 2. CONTESTO NORMATIVO EUROPEO E INTERNAZIONALE.

- 1) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento dell'Unione europea.*

Il provvedimento non incide sulla disciplina europea.

- 2) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in essere procedure di infrazione sulla materia.

- 3) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Non si pone alcun problema di incompatibilità rispetto ad altri obblighi internazionali.

- 4) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea, né vi sono giudizi pendenti.

- 5) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Sulla materia oggetto dell'intervento normativo non si riscontra una giurisprudenza creata dalla Corte europea dei diritti dell'uomo, né vi sono giudizi pendenti.

- 6) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte degli altri Stati membri dell'Unione europea.*

Il provvedimento in esame non riguarda alcun altro Stato membro dell'Unione europea.

### 3. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO.

- 1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Non vengono utilizzate definizioni normative che non appartengano già al linguaggio tecnico-giuridico della materia regolata.

- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata positivamente la correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel disegno di legge.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Le disposizioni del disegno di legge non introducono modificazioni alle disposizioni vigenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Le norme contenute nel provvedimento non comportano effetti abrogativi espressi né impliciti.

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogative rispetto alla normativa vigente.*

Non si riscontrano le fattispecie indicate.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risulta alcuna delega aperta sulla materia oggetto dell'intervento normativo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

Non si prevede alcun atto successivo attuativo del provvedimento in esame.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

La materia oggetto del provvedimento non prevede l'utilizzo e l'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici.

## ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE

## Sezione 1. IL CONTESTO E GLI OBIETTIVI

A) *Sintetica descrizione del quadro normativo vigente.*

La cooperazione nel settore della difesa tra l'Italia e il Perù non risulta disciplinata da alcuna precedente disposizione normativa.

B) *Illustrazione delle carenze e delle criticità constatate nella vigente situazione normativa, corredata dalla citazione delle relative fonti di informazione.*

Il Memorandum, firmato a Roma il 17 marzo 2010, fornisce l'indispensabile cornice giuridica della cooperazione bilaterale tra i due Paesi nel settore della difesa e dei materiali per la difesa. La ratifica dell'Accordo, dovuta ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione, risulta necessaria per ovviare alla mancanza di riferimenti legislativi in materia, che impedisce lo sviluppo di detta cooperazione, essenziale per poter migliorare la reciproca comprensione sulle questioni della sicurezza.

C) *Rappresentazione del problema da risolvere e delle esigenze sociali ed economiche considerate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo.*

Il Memorandum risponde all'esigenza di costituire, promuovere e sviluppare iniziative comuni nel campo della difesa e dei relativi materiali, consolidando le rispettive capacità difensive e le relazioni bilaterali tra i due Paesi. L'attuazione del Memorandum può svolgere un'azione stabilizzatrice in un'area geografica dal valore strategico assoluto e che assume una valenza politica peculiare, in considerazione degli impegni internazionali assunti dal nostro Paese nella regione.

D) *Descrizione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) da realizzare mediante l'intervento normativo e degli indicatori che consentiranno successivamente di verificarne il grado di raggiungimento.*

L'obiettivo generale è quello di poter disporre di un quadro giuridico appropriato di riferimento cui ricondurre la creazione e il rafforzamento della cooperazione nel campo della difesa tra i due Paesi, recependo nell'ordinamento nazionale i contenuti del Memorandum, analiticamente delineati nella relazione illustrativa. Nel medio-lungo periodo, dall'attuazione

del Memorandum potrà derivare la sottoscrizione di ulteriori accordi di settore in specifici ambiti militari e industriali di reciproco interesse.

Come parametro di riferimento per la verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi, si potrà utilizzare il numero delle intese di settore sottoscritte e l'aumento dell'interscambio commerciale dei materiali per la difesa tra i due Paesi nel corso dei successivi anni.

E) *Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio.*

Destinatari diretti delle disposizioni del Memorandum sono il Ministero della difesa della Repubblica italiana e il Ministero della difesa della Repubblica del Perù. Si possono inoltre assumere come destinatari indiretti anche soggetti economici e industriali delle due Parti.

#### *Sezione 2. PROCEDURE DI CONSULTAZIONE*

La negoziazione è avvenuta coinvolgendo, per la parte italiana, il Ministero della difesa (in particolare il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti e lo Stato maggiore della difesa), in collaborazione con il Ministero degli affari esteri. Per la parte peruviana, il Ministero della difesa.

In sede di attuazione dell'Accordo, sono previste riunioni periodiche di una «Commissione mista di sicurezza e difesa», che avrà il compito di organizzare e promuovere la cooperazione, elaborando accordi specifici di settore e istituendo gruppi di lavoro *ad hoc*, qualora necessario.

#### *Sezione 3. VALUTAZIONE DELL'OPZIONE DI NON INTERVENTO («OPZIONE ZERO»)*

L'opzione di non intervento non risulta percorribile alla luce della normativa vigente, e in particolare del disposto dell'articolo 80 della Costituzione, anche perché essa configurerebbe un mancato adempimento dell'obbligazione politica assunta sul piano internazionale con la firma del Memorandum, determinando un deterioramento dei rapporti bilaterali. Inoltre le motivazioni alla base del Memorandum escludono le opzioni di non intervento.

#### *Sezione 4. VALUTAZIONE DELLE OPZIONI ALTERNATIVE DI INTERVENTO REGOLATORIO*

Non esistono opzioni alternative alla ratifica parlamentare, né era possibile negoziare un testo sostanzialmente diverso da quello concordato con la controparte.

*Sezione 5. GIUSTIFICAZIONE DELL'OPZIONE REGOLATORIA PROPOSTA**A) Metodo di analisi applicato per la misurazione degli effetti.*

È stato applicato il metodo comparativo adottato in analoghi precedenti accordi, dai quali è emersa la positività di tale tipo di intese.

*B) Svantaggi e vantaggi dell'opzione prescelta.*

Dall'opzione non derivano svantaggi. Dall'esecuzione del Memorandum, grazie anche ad una maggiore possibilità di scambi, si attendono invece benefici sotto il profilo del rafforzamento delle capacità nazionali di difesa e dell'interscambio dei materiali per la difesa.

*C) Indicazione degli obblighi informativi a carico dei destinatari diretti ed indiretti.*

Non sussistono particolari obblighi informativi a carico dei destinatari.

*D) Eventuale comparazione con le altre opzioni esaminate.*

Non si è proceduto a detta comparazione in quanto non sono emerse opzioni alternative per le motivazioni illustrate ai punti precedenti.

*E) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio.*

Non si ravvisano fattori incidenti sugli effetti del provvedimento, trattandosi di attività istituzionali già espletate dall'Amministrazione della difesa. A tale fine, è previsto un onere a carico dello Stato, per il quale è prevista copertura finanziaria a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

*Sezione 6. INCIDENZA SUL CORRETTO FUNZIONAMENTO DEL MERCATO E DELLA COMPETITIVITÀ*

Il provvedimento non è suscettibile di produrre effetti distorsivi nel funzionamento del mercato e nella competitività tra i destinatari degli effetti dell'Accordo.

*Sezione 7. MODALITÀ ATTUATIVE DELL'INTERVENTO REGOLATORIO**A) Soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio.*

Responsabile dell'attuazione del Memorandum sottoposto a ratifica è il Ministero della difesa, che parteciperà, tramite propri rappresentanti, alle riunioni della Commissione mista di cui all'articolo 4 del Memorandum.

*B) Eventuali azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento.*

All'Accordo sarà data pubblicità per gli ordinari canali riservati agli atti normativi, tramite il sito *internet* del Ministero degli affari esteri e presso le rispettive rappresentanze diplomatiche.

*C) Strumenti per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio.*

Il Ministero della difesa è l'Amministrazione titolata a gestire la materia con gli ordinari strumenti a disposizione. Essa effettuerà, altresì, il monitoraggio delle attività connesse.

*D) Eventuali meccanismi per la revisione e l'adeguamento periodico della prevista regolamentazione e gli aspetti prioritari da sottoporre eventualmente alla VIR.*

Il Memorandum in questione non ha durata definita, ma potrà essere denunciato in qualsiasi momento, con effetti a partire dal sesto mese successivo, ovvero modificato, previo consenso scritto delle Parti, secondo quanto previsto dall'articolo 6 del Memorandum. Il Ministero della difesa, con cadenza biennale, effettuerà la prevista verifica di impatto della regolamentazione (VIR), in cui verrà preso in esame l'effettivo aumento nel corso degli anni degli scambi di esperienze e di informazioni tra le Parti, anche nel campo dell'interscambio commerciale di materiali per la difesa, con benefici reali dal punto di vista economico e sociale tra i due Paesi.



**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Autorizzazione alla ratifica)*

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Memorandum d'intesa tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Perù per la cooperazione nel campo della sicurezza e difesa e dei materiali per la difesa, fatto a Roma il 17 marzo 2010.

## Art. 2.

*(Ordine di esecuzione)*

1. Piena ed intera esecuzione è data al Memorandum d'intesa di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 6 del Memorandum d'intesa stesso.

## Art. 3.

*(Copertura finanziaria)*

1. All'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 22.129 annui ad anni alterni, a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggiore onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Pianificazione generale delle Forze Armate e approvvigionamenti militari» e, comunque, della missione «Difesa e sicurezza del territorio» dello stato di previsione del Ministero della difesa. Si intende corrispondentemente ridotto, per il medesimo anno, di un ammontare pari all'importo dello scostamento il limite di cui all'articolo 6, comma 12, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al comma 2.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### Art. 4.

##### *(Entrata in vigore)*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

MEMORANDUM DI INTESA  
TRA IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO  
DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ  
PER LA COOPERAZIONE  
NEL CAMPO DELLA  
SICUREZZA E DIFESA  
E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

MEMORANDUM DI INTESA TRA  
IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA  
E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ  
PER LA COOPERAZIONE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E DIFESA  
E DEI MATERIALI PER LA DIFESA

Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica del Perù da qui in avanti denominati "le Parti":

**tenuto conto** dei benefici che deriverebbero ad entrambe le Parti Contraenti da una più efficace collaborazione nel campo della Difesa ed in particolare nel settore dei sistemi per la Difesa, nel quadro della collaborazione tra i due Paesi;

**nell'obiettivo** di trarre il maggior profitto dalle loro capacità tecnologiche ed industriali e promuovere la cooperazione tra le loro industrie;

**convenendo** che le forme di collaborazione derivanti dalla sua applicazione dovranno essere in accordo con le rispettive direttrici di politica nazionale ed internazionale e non potranno contravvenire alla normativa vigente nei due Paesi, nonché agli impegni assunti in ambito internazionale,

**hanno convenuto quanto segue:**

ARTICOLO 1

Le Parti contraenti agiranno in accordo con i propri rispettivi ordinamenti giuridici in vigore per promuovere, facilitare e sviluppare la cooperazione nel campo della Sicurezza e Difesa e dei materiali per la Difesa, basandosi sul principio della reciprocità.

La Parte italiana, attraverso il Segretariato Generale della Difesa e le Direzioni Generali degli Armamenti (Navali, Terrestri ed Aerei) fornirà alla Parte peruviana assistenza e supporto di carattere tecnico-logistico in relazione ai sistemi, materiali, equipaggiamenti e mezzi di provenienza italiana.

Questo supporto comprenderà essenzialmente:

- lo scambio di informazioni, finalizzato alla manutenzione e all'ammodernamento delle apparecchiature, sistemi e materiali;
- la cessione di pezzi di ricambio, strumentazioni, attrezzature speciali e apparecchiature;

- l'assistenza nelle attività di acquisto e di riparazione di materiali, e di corsi di formazione e qualificazioni presso aziende italiane;
- l'addestramento del personale peruviano da effettuarsi presso strutture della Difesa italiana o della Difesa peruviana;
- l'assistenza e supporto nei contatti, negoziazioni, trattative con le industrie della Difesa italiana.

Le Parti si impegnano a realizzare scambi di informazioni inerenti eventuali varianti nella configurazione degli apparati e dei sistemi comuni a quelli impiegati nelle Forze Armate dei due Paesi.

Le Parti si impegnano a sostenere le richieste di materiali di supporto alle apparecchiature di cui al punto precedente, sia attraverso cessioni dai propri stock che assistendo la Parte richiedente nell'acquisizione dal mercato nazionale degli item non disponibili.

Le prestazioni saranno a titolo oneroso, ma non lucrativo e con accordi attuativi specifici saranno regolate le forme e le procedure per assicurare l'ottimale realizzazione della mutua assistenza tra le Parti.

L'organizzazione e lo sviluppo delle attività per la cooperazione, così come le attività generali del presente Memorandum saranno a carico del Segretario Generale della Difesa del Ministero della Difesa Italiano e del Viceministro della Politica della Difesa del Ministero della Difesa Peruviana.

#### ARTICOLO 2

La cooperazione si svilupperà nei settori di competenza e secondo le modalità che saranno successivamente definite in appositi Protocolli aggiuntivi al presente Memorandum.

#### ARTICOLO 3

Per il coordinamento delle attività, le Parti Contraenti designeranno Punti di Contatto che saranno per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, il Capo del III Reparto (Politica degli Armamenti) del Segretariato Generale della Difesa del Ministero della Difesa della Repubblica Italiana e per il Ministero della Difesa Peruviano il Direttore Generale delle Relazioni Internazionali ed il Direttore delle Relazioni Internazionali.

I predetti funzionari riferiranno alle Autorità incaricate sulle attività realizzate.

ARTICOLO 4

Le Parti stabiliranno una "Commissione Mista di Sicurezza e Difesa" (CMSD) Italia - Perù che per il Ministero della Difesa della Repubblica Italiana, sarà costituita dal Segretario Generale della Difesa e da funzionari corrispondenti, mentre per il Ministero della Difesa della Repubblica Peruviana sarà costituita dal Viceministro della Politica per la Difesa, dal Direttore Generale delle Relazioni Internazionali, dal Direttore delle Relazioni Internazionali e da un rappresentante del Comando Congiunto delle Forze Armate.

La CMSD si riunirà su richiesta di uno dei membri ed in ogni caso almeno con cadenza annuale alternativamente in Italia ed in Perù.

Il paese ospitante avrà l'incarico di presiedere la riunione e redigerà gli atti dell'incontro.

Salvo diversamente stabilito, ciascuna Parte sosterrà le spese di sua competenza relative all'esecuzione del presente Accordo.

La CMSD avrà la responsabilità della esecuzione del presente MoU. I suoi compiti principali saranno:

- gestire l'attuazione di questo emendamento adottando a tal fine tutte le decisioni che si riterranno necessarie ed opportune;
- firmare e modificare gli Accordi Attuativi relativi all'attuazione dei compiti definiti nel precedente Articolo 1;
- proporre modifiche a questo emendamento, da firmarsi a cura dei Partecipanti;
- stabilire ulteriori Gruppi di Lavoro ad "Hoc", qualora necessario, con l'incarico di esaminare specifici problemi o sviluppare studi riguardanti il supporto in servizio (In Service Support-ISS) dei materiali, apparecchiature e sistemi di provenienza italiana;
- supervisionare le attività condotte secondo questo emendamento assicurando la convenienza economica delle stesse;
- elaborare proposte per migliorare le procedure di lavoro allo scopo di ottimizzare il rapporto costo/efficacia;
- fornire contributi tecnici per i contratti d'acquisto per parti di ricambi e materiali;

- sovrintendere al corretto sviluppo dei pagamenti da farsi per parti di ricambio e materiali acquistati;
- effettuare opera di coordinamento per le attività di manutenzione ed addestramento.

È dovere del personale militare e civile di ciascuno dei Partecipanti, quando si trova sul territorio dell'altro Partecipante, di rispettare le leggi del Partecipante ricevente, e di astenersi da ogni attività non in linea con lo spirito del presente MoU. È dovere del Partecipante invitante di prendere le necessarie misure a tal fine.

Le attività da svolgersi nell'ambito del presente MoU non implicano oneri finanziari aggiuntivi.

Ogni disputa riguardante l'interpretazione o l'attuazione di questo MoU sarà risolta solo con consultazioni tra i Partecipanti, e non sarà riportata per risoluzione, a tribunali nazionali o internazionali e a Terze Parti.

Le Parti Contraenti informeranno gli Enti/Industrie interessate del proprio Paese del contenuto e della finalità del presente MoU.

#### ARTICOLO 5

Ciascuna Parte Contraente garantirà la trattazione dei materiali classificati, dei progetti, dei disegni, delle specifiche tecniche e di ogni altra informazione a carattere classificato ricevuta sulla base del presente MoU, ove per Informazione classificata si intende ogni elemento, documento o materiale classificato, quale ne sia la forma, sia essa una comunicazione orale o visiva di contenuto classificato o la trasmissione elettrica o elettronica di un messaggio classificato, sotto qualsiasi forma, la cui diffusione non autorizzata potrebbe danneggiare la sicurezza e gli interessi delle Parti.

La trattazione avverrà secondo misure di sicurezza equivalenti a quelle prescritte per propri materiali, documenti ed informazioni di livello classificato corrispondente a quella assegnata dalla parte contraente originatrice e adotterà tutti i provvedimenti necessari affinché tale classifica sia mantenuta per il periodo di tempo stabilito dalla Parte Contraente originatrice.

La corrispondenza delle classifiche di sicurezza adottate dalle Parti Contraenti è la seguente:

<u>PER L'ITALIA</u>	<u>PER IL PERU</u>
RISERVATO	RESERVADO
RISERVATISSIMO	CONFIDENCIAL
SEGRETO	SECRETO
SEGRETISSIMO	ESTRICTAMENTE SECRETO

Le Parti Contraenti garantiscono che i documenti, i materiali e le tecnologie scambiate saranno utilizzate esclusivamente per gli scopi ai quali sono stati specificatamente destinati secondo le intese tra le Parti Contraenti e nell'ambito delle finalità del presente Memorandum.

L'accesso alle informazioni classificate, scambiate in virtù del presente MoU, da parte di personale delle Parti avverrà dopo che sia stata accertata la sua necessità di sapere e sia stata accordata una appropriata abilitazione di sicurezza in conformità delle disposizioni legislative e regolamentari nazionali.

Il trasferimento a Paesi Terzi di informazioni, documenti, dati tecnici e materiali per la Difesa, classificati e non classificati, resi disponibili nell'ambito del presente Memorandum, sarà soggetto alla preventiva approvazione scritta del Governo nonché degli Enti e delle Società che li hanno resi disponibili, a meno che non sia diversamente previsto da particolari accordi tra le Parti Contraenti.

Le informazioni ottenute nel corso della cooperazione non potranno essere usate a danno degli interessati delle Parti Contraenti.

Qualora ai sensi del presente MoU, informazioni classificate dovessero essere oggetto di scambio tra le industrie e/o Enti diversi dalle Parti Contraenti, accordi separati dovranno essere stipulati tra le Autorità responsabili dei due Paesi.

Nelle more della stipula di detti accordi, la validità delle clausole di sicurezza del presente Memorandum deve intendersi estesa alle informazioni classificate nell'ambito di eventuali trattative contrattuali.



Le visite di rappresentanti di una delle Parti Contraenti a Enti e/o Ditte che operano nel settore della Difesa sotto giurisdizione dell'altra Parte Contraente, saranno richieste attraverso i canali ufficiali almeno 40 giorni prima del loro inizio e saranno subordinate alla concessione di autorizzazione da parte dell'Autorità responsabile del Paese da visitare.

Le richieste dovranno contenere i dati di identità completi dei visitatori, il loro Ente/Ditta di appartenenza, la classifica di segretezza per la quale i visitatori sono abilitati, nonché l'oggetto, lo scopo e la durata della visita.

Se le visite hanno come scopo l'accesso ad informazioni classificate, dovrà inoltre essere certificato che è stata favorevolmente completata nei confronti dei visitatori la procedura di abilitazione ai fini della tutela del segreto.

#### ARTICOLO 6

Il presente Memorandum entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con cui le Parti Contraenti si saranno comunicate ufficialmente l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne di ratifica all'uopo previste.

Il presente Memorandum potrà essere denunciato in qualsiasi momento e la denuncia avrà effetto solo sei mesi dopo la sua notifica all'altra Parte.

In caso di denuncia del presente Memorandum, i contratti eventualmente firmati a quella data avranno esecuzione secondo i principi in precedenza stabiliti per ognuno di essi. Rimarranno comunque in vigore i doveri e gli obblighi di cui all'art. 5.

Il presente Memorandum può essere modificato in qualsiasi momento previo consenso scritto delle Parti Contraenti.


Il presente Memorandum sostituisce il Memorandum d'Intesa tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica del Perù sulla cooperazione nel campo della Difesa e dei materiali per la Difesa, fatto a Lima il 10 luglio 2002.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Memorandum di Intesa.

Fatto a Lima il 15.12.53 in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana e Spagnola, entrambi facenti egualmente fede.


PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

  
\_\_\_\_\_

PER IL GOVERNO

DELLA REPUBBLICA DEL PERÙ

  
\_\_\_\_\_



